



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 3 novembre 2009

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Ai Responsabili ANVI

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4161.11/2009 GDA/VF

Oggetto: Chiarimenti SIAE in materia di requisiti dei contrassegni da apporre sui supporti audio-video, ai sensi dell'art. 181-bis della L. n. 633/1941 – DPCM n. 31 del 23 febbraio 2009.

In relazione alla corretta interpretazione dell'art. 2 del DPCM n. 31, del 23 febbraio 2009, recante, ai sensi dell'art. 181-bis della Legge sul diritto d'autore, la **disciplina delle caratteristiche e tipologie del contrassegno da apporre su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento**, questo Ufficio ha chiesto chiarimenti al competente Servizio della Direzione Generale della SIAE, che ha risposto con la nota allegata.

Si ricorda, in premessa, che la norma in oggetto prevede che:

- “1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonché **la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.***
- 2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, **il contrassegno può non contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1.** In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.”*

Dal combinato disposto del primo e secondo comma deriva che **possono essere lecitamente apposti sui supporti anche contrassegni che non indicano la specifica destinazione commerciale (alla vendita o al noleggio), sebbene sia necessario che il numero progressivo impresso consenta di risalire a tale informazione.** E, in effetti, *“per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione*

industriale e del sistema distributivo” (come previsto dal decreto), i contrassegni applicati su non poche opere in commercio non riportano “in chiaro” l’informazione relativa alla destinazione alla vendita o al noleggio dell’opera.

In tale contesto, anche in relazione ad una serie di sequestri di DVD effettuati dagli organi di vigilanza ipotizzando violazioni di legge inerenti l’abusiva destinazione al noleggio, sono sorti dubbi su come i titolari di videoteche debbano atteggiarsi ai fini della prova (tale da escludere ulteriori erronei sequestri) della liceità del noleggio di quei supporti, regolarmente acquistati per tale attività, il cui contrassegno non indichi alcuna destinazione commerciale.

A tal riguardo, il Responsabile dei Servizi Antipirateria della Direzione Generale della SIAE ha risposto chiarendo che, **ove sul contrassegno SIAE non compaia esplicitamente la dicitura “NOLEGGIO VIETATO”, il relativo supporto è da ritenersi lecitamente noleggiabile.** La nota SIAE ha inoltre evidenziato che “è prassi consolidata, da parte dei titolari di sfruttamento economico delle opere, imprimere sulle locandine esterne e sui supporti la dicitura **NOLEGGIO VIETATO**, in grassetto e ben visibile”.

Nulla ha a che vedere invece con la destinazione commerciale del supporto la scritta, presente sulla locandina esterna del DVD, che indichi la destinazione del supporto medesimo all’*uso privato o domestico*, in quanto si tratta di un’avvertenza indirizzata al consumatore finale.

Si allega alla presente la nota della SIAE.

Cordiali saluti,

Valeria Fedele

